

## Il Conservatorio dello Spirito Santo

(Su Humbentu de Su Carmu)

A cura di Giacomino Zirottu

In data 24 settembre 1802, il Vicario Generale della diocesi di Galtelli - Nuoro, quell'anno sede vacante (dopo la morte di mons. Pietro Craveri e in attesa della nomina di un nuovo vescovo), l'arciprete Pasquale Turoni, siniscolese, scrive al Viceré la seguente lettera:

“Il sottoscritto in coerenza all'eccitamento fattogliene sotto il 19 del cadente dall'Illustrissimo Signor Cavaliere Dequesada per aprire il suo sentimento circa la rappresentanza umiliata a S.A.R. dalle Nobili zitelle Donna Maria Orsola Galisai, Donna Maddalena Guirisi, ed altre del Villaggio di Mamojada si fece la più doverosa premura di procedere nuovamente alla disamina degli atti compilati sulla condotta delle medesime, e sulla sufficienza dei beni esibiti pel conseguimento del lodevole fine proposti di unirsi a vita comune in una *Casa di Ritiro* con obbligarsi ad istruire le povere figlie, ed Orfane nella Dottrina Cristiana, e femminili lavori.

Ha rilevato pertanto essere le riferite Donzelle universalmente riconosciute e persone di puri costumi di vita esemplare e di età sufficiente per regolare se stesse e le educande, avendo le più oltrepassato gli anni trenta all'eccezione di Donna Maria Rita Galisai, che non eccede li anni diciassette, ed in conseguenza capaci a discernere la gravità del peso che vogliono spontaneamente addossarsi.

Ha pure riconosciuto, che l'annuo prodotto dei predj liberi e legittimi esibiti in perpetua dotazione della Pia Opera, può esser per ora bastevole alla decorosa manutenzione della medesima, ascendendo alla somma di scudi cento Sardi, oltre gli alimenti e vestiario.

Ravvisa qua il Sottoscritto oltre il commendevole pio fine, a cui tendono i destini delle medesime, il vantaggio considerevole che può ritrarne da così fatta caritatevole istituzione, non solo la popolazione di Mamojada, ma eziandio i Villaggi circonvicini dove esiste ragguardevole numero di persone ben note, che non potendo per mancanza di mezzi recarsi a Monasteri delle Città, rimangono senza la dovuta educazione.

Non può bensì l'infrascritto prescindere di riflettere, che invano si spererebbe l'accennato vantaggio se nell'istituzione della pia opera non si prendessero tutte le misure necessarie, non solo per liberare il ritiro da qualunque insulto che potesse presentarsi da malviventi, trattandosi di un Paese aperto e di montagna qual è Mamojada, e per assicurare l'amministrazione dei beni ed il miglioramento dei medesimi; ma altresì per istabilire le regole necessarie da ascriversi per la conservazione del buon ordine e singolare l'esclusione dell'ingresso a qualunque persona d'uno ed altro sesso che non ci si rechi per esser educata ed istruita.

È di sentimento perciò l'infrascritto che l'Istitutori ed Istitutrici di questa Pia Opera sottoscrivano l'opportuno strumento di abdicazione ed applicazione dei suddetti beni, previo l'assenso del Governo, nelle mani dell'Ordinario coll'esatta specificazione dei medesimi. Dovrà dall'Ordinario destinarsi un amministratore ossia Sindaco, il quale abbia la cura dei medesimi beni, coll'obbligo di rendere annualmente i conti al Parroco del luogo, al Delegato di Giustizia, Censore locale, e Curato più antico, i quali ogn'anno ne dovranno trasmettere copia autentica all'Ordinario per poter così provvedere ciò che crederà di riformare.

Essendo indispensabile che si prescrivano le regole necessarie da osservarsi, sarà privativa dell'Ordinario di compilarle col consulto di quelli ecclesiastici o Religiosi che crederà capaci a somministrare i lumi per farle adatte alla qualità del Ritiro, ledi cui Istitutrici desiderando l'istituto delle *Religiose del Terzo Ordine dei Padri Carmelitani*, potranno quelle uniformarsi quanto è possibile alle regole nel medesimo contenute, potendo col tempo erigersi in Monastero di stretta osservanza.

Intanto però non è sfuggito all'infrascritto il bisogno indispensabile di stabilirvi per ora due maestre di conosciuta probità, e capacità che attendano ad insegnare alle educande i lavori propri del loro sesso e stato a spese di esso Ritiro; come anche di destinarsi un Direttore spirituale che vi celebri giornalmente la Messa e che attenda alle Confessioni. Con ciò si conseguirà certamente il desiderato pubblico bene Spirituale; singolarmente aggiungendosi la immediata protezione del Governo, che colla minaccia delle più rigorose pene potrà prevenire qualunque eccesso che volesse praticarsi contro le dimoranti in esso Ritiro per disturbare la loro quiete. Ha con ciò l'infrascritto eseguito dal canto suo quanto gli è stato ordinato, e spera, che l'Illustrissimo Signor Segretario di Stato compatirà l'insufficienza sua per darli più preciso, e dettagliato sentimento nel punto, in cui si dà l'onore di corrisponderli con eguali proteste di ben rispettoso ossequio”.

Alcuni documenti successivi ci rivelano ulteriori particolari sulla nascente istituzione. È il caso del testamento di donna Maria Efsia Galisai, del 1804 (*Testamento y ultima voluntad de Donna Maria Efsia Galisay de Mamoyada*):

Dia dies y nueve febrero 1804. Mamoyada.

En nombre de Dios Nuestro Señor Jesu Christo y de toda la corte celestial del Paraiso. Por quanto todos los nacidos en este mundo estamos ala muerte corporal suetos y de aquella ninguno escaparse puede, segun no lo admonesta el sagrado concilio: *statutum est hominibus semel mori et alibi vigilate quia nescitis diem neque oram* y por esso combiene a toda persona prudente disponer sus cosas. Por tanto Donna Maria Efsia Galisay de esta villa

hallandose en su casa sita en el vesindado de San Basilio herida de bala, bien sy en su sano juicio, firme memoria y clara loquella ha rogado a mi infrasrito le reciba su testamento en la manera que sigue:

Pmte. Encomienda su alma à Dios Nuestro Señor que la creò y su cuerpo ala tierra de que ha sido formado.

Seg.te. Nombra por curadores y albasseas de su alma al procurador delos Legados Pios y al R.do Don Diego Melony de esta villa a quienes le confiere todo poder.

Item se deja à favor de su alma las mitades delos possessos tanca de Carray y viña de Sa peraquisu y estas dos mitades quiere que se vendan al plus danti et offerenti y que todo se distribuesca a favor de su alma, a gusto y disposicion del albassea R.do Diego Melony y del procurador de Legados Pios por ser su voluntad.

Item ordena manda y deja la otra mitad de tanca de Carray à su antenado Salvador Melis Guirisi, caso este venga a hazerse sacerdote le sirva por porcion de patrimonio y quando no se deja assi bien por donacion perpetua por esta su voluntad. Item ordena y manda dicha testadora que de sus bienes se quiten las deudas deve a Juan Antiogo Desolis, a Don Ignazio Melony y al porcion que le cabe dela deuda devia su quondam padre al Legado Pio y Parroquial Iglesia y demas deudas por ser su voluntad.

Item ordena y manda que en todos los demas sus bienes que la ley le permita instituir por heredero universal confirmando la clausula que su quondam padre Don Antonio Gavino tiene dispuesto en su testamento; *quedando perpetuamente fundada la fiesta de San Antonio unidamente al Novenario delas alrnas conforme la hazia su quondam padre por haversele dejado en cargo de conciencia por ser su voluntad.*

Item declara que su madre durante su vida no sea perturbada de vivir en las casas que presente habita por ser su voluntad.

Item declara manda y deja a favor de su marido Juan Gavino Melis todos los frutos venideros de este corriente año, la hera, frutos de viña et alias por ser su voluntad.



Item ha sido pregada por si deja cosa al ospital montes y caupativos y demas.

Responde que no deja cosa a todos los mesmos por ser su voluntad.

Revoca con el presente todos otros testamentos y codicillos por dicha testadora obtorgados en poder de qualquiera Nottario y Sacerdote y solos quiere que este tenga valor y fuerza por el derecho que la ley le permita y despues de haversele leido en Sardo dela primera asta la ultima linea lo alava, aprueba y ratifica segun que no lo firma por no saberlo.

Pasqual Gunguy Pub.co Nott.o

Siendo presentes por testigos Don Juan Estanislao Melony, principal Francisco Luis Puggiony y principal Juam Maria Hortal que firman y Joseph Crispony Palmas y Francisco Antonio Soddu Gunguy que lo ignoran todos conosidos de esta villa.



Giovanni Corrias e Cosimo Corrias (noto Canedda) padre e figlio, abitavano nel rione del Conservatorio (Humbentu)

L'atto successivo è un codicillo dello scrivano Giovanni Maria Hortal, appena citato, rogato il 3 giugno 1808:

En nombre de Dios Nuestro Señor Jesu Christo y de toda la corte celestial del Paraiso. Por quanto todos los nasidos en este mundo estamos ala muerte corporal sugetos y de aquella ninguno escaparse puede segun no lo admonesta el Sagrado Consilio *statutum est hominibus semel mori et alibe vigilate quia ne scitis diem neque oram* y por esso combiene a toda persona disponer sus cosas. Portanto el escrivente Juan Maria Hortal hallandose enefermo y en su sano juicio y firme memoria y clara loquella, no obstante que haya hecho y ordenado su testamento que reposa en poder del infrasrito Nottario arcivado nada menos y como el intendimiento del cristiano es ambulatorio, assi como es permitido de derecho el testamento tambien es permitido codicillar y tiene menester de mudar, anadir y ratificar haze y ordena el presente dela manera que sigue.

Primeramente dicho codicillante declara ordena y manda que todas las fincas que el mesmo se possehe a escepcion dela de *Marcusunele* que se la tiene vendido en estos dias, todas las demas que son la de *Concinu*, huerta grande y

tanca de *San Juan* despues de su muerte de dicho testador no se hayan de vender ninguna delas mesmas por ningun pretesto ny por ninguna persona como es Parracco, Obispo y demas, si no las deja in perpetuum que *el Parracco de esta actual R.do Dr Don Francisco Satta haya de fundar en las mesmas un legado eo obra Pia como le parecera mas utiloso y combeniente*, a favor de la alma de dicho testador por ser su voluntad.

Item declara ordena y manda y deja como queda dicho en el antedicho testamento la tabla de huerta de bajo que alinda a jurisdiccion de Donna Anna Hortal y ala baldissa de la honesta Maria Melis sitta dicha tabla en la huerta grande a favor de Marta Mercurio usufrutuaria durante su vida y despues de su muerte selo deja a su bajado Antonio Becoy para que haga sus libres voluntades y caso este muera antes dela madre, dicha Marta Mercurio disponga assi mesmo a todas sus libres voluntades por ser su voluntad.

Preguntado el testador si deja cosa al ospital, Monte Numario, captivos y olfanellas, responde que no deja cosa alguna por ser su voluntad.

Item declara, ordena y manda, afirma y confirma el antedicho su testamento en todo lo demas dela primera asta la ultima linea segun que le ha sido leido en Sardo y si bien comprendido a presencia delos testigos que bajo se espressan y no lo firma aun que lo seppa por ser baldado de la fuerte enfermedad.

Pasqual Gunguy Pub.co Nott.o

Siendo presentes testigos el cavallero Luis Tolo que firma de su mano y Juan Busia y Xavier Denty que no firman, todos conosidos de esta villa.

Il 20 luglio 1810 con decreto regio si approvò ufficialmente la fondazione del Conservatorio, voluta dal rettore Satta, ed il relativo regolamento, di cui si riporta il testo integrale:

*Regolamento provvisionale del Conservatorio dello Spirito Santo da erigersi in Mamojada<sup>1</sup>.*

In questo Conservatorio non si accettano che figlie, le quali sappiano leggere, siano istruite bene della Dottrina Cristiana e di tutti quei lavori femminili, che sono di qualche uso nel paese.

1. Mentre le dodici donne, che già da più anni sono nella risoluzione di entrarvi, cedono al Conservatorio li beni che possiedono di frutti sufficienti per la loro sussistenza; le altre, che vorranno in appresso entrarvi dovranno dare all'ingresso duecento scudi al Conservatorio, delli quali duecento scudi nel caso che usando della libertà, che ritengono, se ne sortissero poco tempo dopo dell'ingresso, lasciando al conservatorio per gli alimenti avuti quella somma corrispondente al tempo che vi saranno rimaste, ne riprenderanno il resto.
2. Le figlie, che in avvenire vorranno entrarvi, non saranno minori d'anni diciotto, e per essere ammesse concorrendo li requisiti di buone qualità, salute, e capacità suddetta, sarà necessario, che riportino due terzi di voti della Comunità, coll'approvazione dell'Ordinario.
3. Queste figlie poi, che così entreranno in appresso nel Conservatorio non vestiranno l'abito, né saranno come sovra ammesse al corpo se non dopo due anni di tirocinii, e sperimento, né saranno ammesse all'amministrazione, governo, e direzione della Comunità, se non dopo compiti li trent'anni, salvo però il dritto all'Ordinario, e direttore di potervi derogare in favore di qualcheduna, la di cui particolar condotta e abilità persuadono di poterla anche prima ammettere all'esercizio di tutte le funzioni permesse alle anziane.
4. Sarà lecito al Conservatorio di ammettere da tre in quattro laiche, o serve, benché non sappiano leggere, per quei servizi necessari, alle altre, lequali vestiranno la sola tunica senza mantello.
5. Potranno pure prendere da due in tre famuli o terziari, che mentre principalmente saranno occupati di questuare pel Conservatorio potranno pure prestare al medesimo quei servizi, che abbisognerà per provvederlo del bisognevole, e per l'amministrazione dei beni.
6. Una fra esse sarà annualmente per il capodanno eletta Superiora o Abatessa, con approvazione poi dell'ordinario, e questa sarà quella, che col parere di quattro da eleggersi così stesso fra le più anziane e del Molto Reverendo Direttore, avrà la direzione e Governo del patrimonio del Conservatorio, e da sé sola dovrà vegliare per l'osservanza di questo regolamento, e sulla condotta delle altre, e destinare quelle che crederà idonee per far la cucina, assistere alla Chiesa, e Sacristia, e pel refettorio.
7. Si eleggeranno pure nell'istessa forma una che faccia la cucina, altra pel refettorio ed un'altra per l'assistenza della Chiesa e Sagrestia.
8. Sarà proibito l'ingresso ad ogni uomo di qualunque grado condizione ed età, senza escludere neppure bambini, potranno bensì esse in comunità sortire per concorrere alle processioni principali, ed anche per passeggio in quei giorni, e per quei luoghi, che descriverà il Padre Direttore.

9. Questa sarà sua vita durante l'attuale Molto Reverendo Signor Rettore Fondatore del Conservatorio, ed in caso di sua mancanza se temporaria quegli, che verrà dal medesimo destinata, se perpetua ed assoluta il suo Successore nel Posto.
10. Avranno pure un Confessore certo e fisso, con cui si espieranno de loro peccati da eleggersi dall'Ordinario col parere del Direttore, con cui sarà pure loro lecito di confessarsi.
11. Sono in piena ed assoluta libertà di sortire del Conservatorio quando loro aggrada e piace, o per entrare in qualche monastero, o per andarsene in loro casa.
12. Il principale loro dovere sarà d'insegnare a tutte le ragazze, che concorreranno nella Dottrina Cristiana, e tutti quei lavori di tessere, filare, cucire, stirare, e simili tenendo a tal effetto scuola pubblica mattina, e sera per le ore a destinarsi dal Fondatore e Direttore, e ripartendo le ragazze fra le maestre in tante classi quante sono le parti della Dottrina preponendo una delle maestre per ciascheduna parte, come destinerà e suggerirà il Molto Reverendo Direttore.
13. Sarà il Conservatorio tenuto di accettare a convivere nel medesimo per istruirvi come sopra quelle figlie che i Padri vi volessero collocare e tenere a loro spese, e per il tempo, che loro piacerà, concorrendo li requisiti di buona salute, e qualità personali. Prima però di entrarvi dovrà ciascheduno Padre anticipare la metà di quel tanto che si fisserà corrispettivo degli alimenti, e così successivamente sempre a mezze annate anticipate: cosicchè se per giorni quindici si lasciasse di fare quell'anticipata dovrà il Reverendo Direttore ordinare alla superiora, e questa eseguire indilatamente l'espulsione di quella figlia.
14. Per conciliarsi un maggior rispetto dovranno essere vestite tutte di una tunica color di caffè, col mantello color bianco, tutto di saiale del Paese alla forma dell'Abito... esclusivamente alle serve, che serviranno come sopra la sola tunica senza mantello.
15. Saranno pure obbligate di recitare ogni giorno l'Ufficio della Madonna da distribuirsi nelle ore solite; e da recitare nel tempo che non sarà d'impedimento alla Dottrina; e nella notte reciteranno pure la terza parte del Rosario della Madonna medesima.
16. Prima d'incominciare la scuola si reciteranno gli atti di buon cristiano presenti, e ripetenti tutte le ragazze, onde possano impararli di quali atti ne darà la formula il Molto Reverendo Direttore.

Sul regolamento riportiamo il parere positivo espresso dal parroco della cattedrale di Cagliari, don Vincenzo Mussu, interpellato in proposito dalla Segreteria di Stato:

*Dopo aver l'infrascritto esaminato il Piano rassegnato alla M.S. dal Signor Rettore di Mamojada per lo stabilimento d'un Conservatorio di Donne in quella Villa, è in senso che possa meritare la Sovrana approvazione. Non può chi scrive commendare abbastanza lo zelo di questo zelantissimo Parroco; e si lusinga che qualora l'esito corrisponda al santo fine, che il medesimo si ha proposto nella istituzione d'un'opera cotanto necessaria, si vedranno in pochi anni molte persone non solo ammassate nella Pietà e religione, ma capaci ed istruite di certi lavori, che sono troppo utili al Regno.*

*Epper ciò l'Infrascritto nel trasmettere a S.E. il Signor Cavaliere Rossi il surriferito piano, che l'E.S. si è degnata confidentemente comunicargli, profitta di questa per Lui ben fortunata occasione per rinnovarle gli atti del suo distinto ossequio, e profonda venerazione.*

*Cagliari li 11 Luglio 1810.*

Il 4 febbraio 1814 il notaio Giovanni Pietro Porcu, su richiesta del rettore Satta, del rev. don

Diego Meloni e del cav. Giuliano Satta, roga l'atto di cessione di un piccolo chiuso a favore della Causa Pia e delle festività delle Anime e di S. Antonio da Padova. Il cav. Satta rappresenta gli interessi di donna Maria Maddalena Galisai, "ditenuta nelle carceri di Nuoro" e oberata di debiti per una cifra superiore ai 600 scudi, mentre il rev. Meloni è presente come curatore testamentario della defunta donna Maria Efisia Galisai, di cui abbiamo prima riportato il testamento risalente al 1804, L'atto richiama, in particolare, la volontà espressa dalla testatrice (sorella della detenuta) di istituire un settenario in suffragio delle Anime e una festa a S. Antonio. Perciò tutti, compreso il parroco (cognato di Maddalena Galisai), convengono sull'opportunità di incrementare i legati pii, cedendo "tutto quel chiuso esistente nel confine di questo Popolato e del



Chiesa de Su Carmu (N.S. del Carmelo). Alla destra di questa chiesa sorgeva il "Conservatorio", dai mamoiadini chiamato *Humbentu* del quale non vi è nessuna traccia.

*vicinato dello Spirito Santo*, e confinante con terra ed orto di essa Chiesa ossia del *Conservatorio dello Spirito Santo*, con porzione di orto di donna Maria Maddalena Guirisi e strade medianti con altro chiuso dello stesso Rettore, e colla tanchetta di *S. Sebastiano*, metà del quale appartiene alla ditenuta donna Galisai e l'altra metà è propria del cedente Rettore, ad oggetto che s'insituisca un *settenario perpetuo in suffragio delle Beate Anime ed una perpetua festività in onore e gloria di S. Antonio di Padova*, da celebrarsi nella *Chiesa del Conservatorio dello Spirito Santo* fino a che questo esisterà, cedendo in tal caso a utile del medesimo tutto il sovrappiù del prodotto del predio ceduto a titolo di limosina”.

Nell'atto, poi, si dispone che, in caso di chiusura del Conservatorio, gli eredi del rettore Satta abbiano il diritto di prelazione nell'acquisto del terreno prima citato. In qualsiasi caso nessuno degli eredi potrà vantare diritti su eventuali miglioramenti della proprietà.

In seguito alle leggi Siccardi i beni del Conservatorio furono confiscati dal Demanio, ma vennero restituiti alla parrocchia nel settembre 1859, in quanto l'istituzione rientrava tra quelle destinate all'assistenza dei poveri e ad altri fini per i quali non si applicava la confisca. Ci furono successivamente lunghe liti giudiziarie intentate dagli eredi del rettore Satta, che rivendicavano, evidentemente, la proprietà dei beni del Conservatorio, ma che non ottennero soddisfazione in sede di giudizio.

Nel 1899 il rettore Otgianu concesse 4 appezzamenti di terreni a beneficio del Monte frumentario per il periodo di 10 anni. Anche nei primi decenni del '900 si riaprì il contenzioso tra la parrocchia e ed altri soggetti, ma la situazione non mutò, fino a quando tutti i beni non furono venduti a dei privati, nel corso degli anni '50.

<sup>1</sup> ASC, Segreteria di Stato, II Serie, voi. 77, Conservatorio di donne da erigersi in Mamoiada dal 1802 al 1810.

da *Mamoiada, il racconto del tempo*, di Giacomino Zirottu – ed. Solinas–Ollsys computer 2004 – pagg. 69-77

### **Giacomino Zirottu**

Docente di lettere nei Licei per 30 anni si è dedicato alla ricerca sulla storia locale della Sardegna. Le sue tante opere sono state pubblicate nei periodi dal 1996 al 2004.